

SIMONE SISANI

**L'AGER PUBLICUS IN ETÀ GRACCANA  
(133-111 A.C.)**

UNA RILETTURA TESTUALE, STORICA E GIURIDICA  
DELLA *LEX AGRARIA* EPIGRAFICA



EDIZIONI QUASAR

ISBN 978-88-7140-590-2

© Roma 2015, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl  
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma  
tel. 0685358444, fax 0685833591  
e-mail [qn@edizioniquasar.it](mailto:qn@edizioniquasar.it)  
per consultare il nostro catalogo e per ordini:  
[www.edizioniquasar.it](http://www.edizioniquasar.it)

*I ended up with forty acres;  
I ended up with a broken fiddle –  
and a broken laugh, and a thousand memories,  
and not a single regret.*

E. Lee Masters, *Fiddler Jones* (1914)

*In case I don't see ya, good afternoon, good evening,  
and good night.*

*The Truman Show* (1998)

A Bastiano.

## SOMMARIO

Introduzione . . . . .	p. 7
Criteria adottati per la citazione e la trascrizione dei documenti . . . . .	12
I. La <i>tabula Bembina</i> . . . . .	14
1. <i>Nuove osservazioni sulla ricomposizione dei frammenti</i> . . . . .	15
2. <i>Per una riedizione del documento</i> . . . . .	39
II. Il testo della <i>lex agraria</i> del 111 a.C. (linee 1-42) . . . . .	45
III. La <i>lex agraria</i> del 111 a.C. e la legislazione graccana . . . . .	58
1. <i>Qui ager publicus populi Romani P. Mucio L. Calpurnio coss. fuit.</i> . . . . .	58
2. <i>In terra Italia</i> . . . . .	77
3. <i>Qui ager exceptus cavitusve est ne divideretur</i> . . . . .	101
4. <i>Ex lege plebive scito</i> . . . . .	110
5. <i>Ager locus aedificium</i> . . . . .	112
IV. La normativa italica della <i>lex agraria</i> del 111 a.C. . . . .	117
V. La struttura compositiva della <i>lex agraria</i> del 111 a.C. . . . .	211
1. <i>L'ordine e la disposizione dei capita nella normativa italica</i> . . . . .	213
2. <i>L'incipit della normativa africana (linee 43-48)</i> . . . . .	220
VI. La <i>lex agraria</i> del 111 a.C. e la legislazione post-graccana . . . . .	230
1. <i>Le tre leggi di Appiano</i> . . . . .	231
2. <i>La lex Thoria</i> . . . . .	238
3. <i>La lex agraria del 111 a.C.: una lex Memmia?</i> . . . . .	244
Appendici documentarie . . . . .	249
I. La legislazione agraria graccana e post-graccana nelle testimonianze letterarie . . . . .	251
II. L'attività dei Gracchi nei <i>Libri Coloniarum</i> . . . . .	291
III. I <i>lapides</i> graccani . . . . .	294
Bibliografia . . . . .	301
Indice delle fonti . . . . .	323



## INTRODUZIONE

*È doloroso che per un periodo storico di tanto interesse non siano giunte a noi che informazioni così scarse; ma ciò giustifica l'amore con cui noi ritorniamo insistentemente su questi pochi avanzi, per far loro dire quanto è più possibile e offrire una base limitata ma solida alla fantasia ricercatrice dello storico.*

P. Fraccaro, *Ricerche su Caio Gracco*, «Athenaeum» 3 (1925), p. 180.

*Si spiega per tal guisa l'incessante pullulare e ripullulare di studi su questo argomento, ma purtroppo, ove il difetto delle fonti è insanabile, non vale ala di intelletto né fervore di indagine a superarlo. Allora meglio che opporre congettura a congettura, moltiplicandole all'infinito in un vano lavoro di Sisifo, vale porre nettamente lo stato della questione, stabilire quel massimo di elementi che possa ritenersi accertato, e prospettare sinceramente tutti i punti interrogativi insorgenti (...)*

G. Cardinali, *Capisaldi della legislazione agraria del periodo Graccano*, «Historia» 7 (1933), pp. 518-519.

*Era veramente tempo che dopo tante e tanto rumorose discussioni si procedesse in questo campo ad una metodica revisione dei dati delle fonti per recidere le sovrastrutture che minacciano di soffocarli.*

G. De Sanctis, *Cronaca: G. Cardinali, Capisaldi della legislazione agraria del periodo Graccano*, «RFil» 62 (1934), p. 130.

La *lex agraria* del 111 a.C. è uno di quei documenti che non necessitano di particolari presentazioni: basti considerare la frequenza dei richiami a tale fonte negli studi sull'età graccana, nonché in quelli – di taglio storico o giuridico – relativi alla questione agraria romana. Notorietà e largo utilizzo, tuttavia, non necessariamente si accompagnano alla piena consapevolezza, da parte dei suoi fruitori, dei complessi problemi relativi alla ricostruzione testuale del documento, giustamente definito dal Cardinali «*uno dei testi più difficili e martorianti dell'epigrafia classica*»<sup>1</sup>. Chi si accosti ad esso unicamente attraverso la mediazione – fin troppo comoda e in ultima analisi ingannevole – dei *corpora* epigrafici o delle sillogi giuridiche corre infatti il rischio di fondare le sue speculazioni su un implicito e spesso inconsapevole atto di fede, nel momento in cui l'ordinata e diligente trascrizione dell'iscrizione presentata dall'ultimo editore, completa delle immancabili integrazioni, dovesse essere distrattamente scambiata per l'edizione definitiva

---

<sup>1</sup> CARDINALI 1933, p. 517.

del testo. Di definitivo, negli studi sulla *lex agraria*, non vi è nulla, se non la disperante frammentarietà del documento, il cui testo nella forma riportata dalle varie edizioni, più o meno recenti, risulta sempre essere, sostanzialmente, una moderna ricostruzione, inscindibile dall'estro interpretativo degli editori.

All'origine di questo studio vi è proprio la personale presa di coscienza di tale realtà, che almeno nel mio caso si è manifestata in maniera del tutto casuale, nel momento in cui, volendo analizzare il "lessico della comunità" adottato dai documenti legislativi di II-I sec. a.C.<sup>2</sup>, mi sono per la prima volta chiesto se e quanto le integrazioni al testo della *lex agraria* rintracciabili nelle moderne edizioni – segnatamente, in quella recentemente curata da Michael Crawford per i suoi *Roman Statutes* (London 1996) – fossero non dico obbligate, ma quanto meno sostenute da fondamenti oggettivi: sul piano epigrafico-testuale, prima ancora che in termini giuridici. Perché è chiaro che, per come ci è dato di conoscerla, la *lex agraria* epigrafica – le denominazioni convenzionali contengono a volte profonde verità – è innanzi tutto una epigrafe, e la sua tangibile materialità non può essere scissa, men che meno rimossa dall'analisi dei suoi contenuti, costituendo essa l'unica e imprescindibile base concreta per la loro ricostruzione. Intendo dire che la *lex agraria* – che è insieme epigrafe, testo giuridico, documento storico – continua dopo secoli di analisi a protestare la sua organica unitarietà, rifuggendo ogni tentativo di riduzione della sua complessità eventualmente operato in virtù dei moderni vincoli disciplinari: come e più di altri documenti essa si rifiuta, in una parola, di diventare un semplice numero tra i tanti contenuti all'interno di *corpora* e sillogi, per quanto moderno ed accogliente – le due qualità, per altro, non sempre vanno insieme – possa essere il contenitore di turno.

Questo studio nasce dalla volontà di offrire una nuova ipotesi di restituzione testuale della *lex agraria* del 111 a.C., tutta fondata sulla costante dialettica tra forma epigrafica e contenuto giuridico del documento, i cui risultati – non certo definitivi: come si diceva, non possono (e dunque non vogliono) esserlo – spero contribuiscano non solo a riaprire la discussione sul documento in sé e sulle tante questioni che esso solleva, ma anche e soprattutto a ricondurne la fruizione verso una consapevolezza che l'ormai lunga tradizione di studi rende sempre più difficile recuperare, forte della convinzione che l'approccio mediato da essa implicitamente proposto debba essere controbilanciato da un confronto diretto e ciclicamente rinnovato con il documento stesso. L'idea, in altri termini, è stata quella di ripartire dal principio: di liberare in primo luogo l'oggetto della ricerca dalle incrostazioni prodotte dagli ultimi due secoli di studi, e quindi di ripercorrere senza sovrastrutture il cammino interpretativo da essi tracciato, affrancandone le acquisizioni da quel processo di stratificazione che finisce di norma per premiare non l'analisi più centrata ma la più recente – direi anche: non l'intuizione estemporanea ma la ponderata sofisticazione – e che minaccia di relegare il progresso nei polverosi e raramente consul-

---

<sup>2</sup> Analisi che si è concretizzata in SISANI 2011, pp. 727-740; cf. anche SISANI 2014a e SISANI 2014b, pp. 111-114.



tati archivi della storia della storiografia. Si pensi al monopolio detenuto fino ad anni recenti dall'edizione del documento curata dal Mommsen<sup>3</sup>, che fin da subito ha sostituito (legittimamente, per altro) l'*editio princeps* del Rudorff<sup>4</sup>, la quale tuttavia, al pari delle dense pagine ad essa dedicate dall'Huschke<sup>5</sup>, è tuttora in grado di offrire suggestioni importanti – come tutte quelle nate da un terreno ancora vergine – e nonostante ciò tendenzialmente ignorate dagli studiosi successivi. In questo gioco all'avvicendamento, il fondamentale commento storico-giuridico del Mommsen – e con esso tutti gli studi prodotti fino almeno agli anni Settanta del Novecento, ancora basati sull'edizione del documento presente nel *Corpus Inscriptionum Latinarum* – rischia a sua volta di essere trascinato nel limbo dalla zavorra delle sue ipotesi di integrazione del testo, ormai superate almeno dal punto di vista formale dalla nuova proposta di ricomposizione dei frammenti avanzata dal Mattingly<sup>6</sup> ed ora alla base dell'edizione Crawford<sup>7</sup>, che con quella di poco precedente del Lintott<sup>8</sup> si contende il primato delle citazioni nei contributi usciti nell'ultimo ventennio<sup>9</sup>.

Ricostruzione testuale e analisi giuridica non possono ovviamente prescindere dal contesto storico che ha prodotto il documento. Occuparsi della *lex agraria* del 111 a.C. significa anche, di fatto, confrontarsi con la complessa problematica della questione agraria romana, nelle forme da essa assunte in età graccana e post-graccana: il confronto è sollecitato dal documento stesso, da un lato per l'esplicito richiamo operato dalla nor-

<sup>3</sup> MOMMSEN 1905b [1863].

<sup>4</sup> RUDORFF 1839.

<sup>5</sup> HUSCHKE 1841.

<sup>6</sup> MATTINGLY 1969.

<sup>7</sup> *RS*, nr. 2, pp. 113-180.

<sup>8</sup> LINTOTT 1992.

<sup>9</sup> Complice anche, credo, l'essere entrambe redatte in lingua inglese e corredate da comode traduzioni: due "qualità" sempre più apprezzate in una fase come quella attuale, che anche nel campo della ricerca storica manifesta tangibili segnali di un inarrestabile regresso culturale, di cui è vittima in prima istanza tutto ciò che appare datato, tanto più se non immediatamente accessibile a chi non possiede – sul piano disciplinare, ma anche su quello banalmente linguistico – adeguati strumenti di analisi. L'aspetto forse più preoccupante del fenomeno è il candore con cui a volte si ammette e si giustifica tale deprimente condizione degli studi. Esempio in questo senso – nel contesto specifico delle ricerche sulla questione agraria – è ROSELAAR 2010, pp. 2-3: «*This research (scil. gli studi sull'ager publicus pubblicati tra l'inizio del XIX e l'inizio del XX secolo), although still of great value, was carried out mainly by German and Italian scholars, and both the language barrier and the antiquity of these works have been responsible for the fact that they are no longer regularly consulted. Furthermore, the legal focus of these works has made them largely inaccessible to those who are not expert in Roman law.*». A fronte di queste ingenue (o autoassolutorie?) ammissioni, non stupirà che in un'opera dichiaratamente volta ad illustrare «*the history of ager publicus in Republican Italy*» (ROSELAAR 2010, p. 7) non compaia il ben che minimo accenno ad esempio ai contributi del De Ruggiero (DE RUGGIERO 1892a-b), che compongono un insuperato quadro di insieme – tutto costruito a partire dalle fonti – dell'intera questione, ma che forse agli occhi della Roselaar assommano gli imperdonabili difetti di risalire ad oltre un secolo fa, di essere scritti in italiano e di figurare all'interno di quell'inaccessibile sacrario della giurisprudenza che è l'*Enciclopedia Giuridica Italiana*. Non sono l'unico a rilevare la pericolosità di questa deriva – si vedano ad esempio le amare riflessioni recentemente sviluppate in BANDELLI 2011 e BANDELLI 2012 – e mi auguro che non si voglia nuovamente ricondurre la mia critica, attraverso pretestuosi e inaccettabili travisamenti, ad una presunta «*demonisation of imagined ethnic or linguistic schools of history*» (CRAWFORD 2012, p. 742).

mativa alla realtà dell'*ager publicus* quale si era cristallizzata nell'anno 133 a.C. a seguito della riforma di Tiberio Gracco, dall'altro per l'esigenza di trovare ad essa una adeguata collocazione all'interno dell'intensa attività legislativa in materia agraria che connota il decennio successivo alla morte di Gaio Gracco. Anche in questo caso, ho ritenuto opportuno ricostruire il quadro a partire nuovamente dalle fonti antiche, aderendo ad una esigenza già avvertita nella prima metà del Novecento da studiosi quali Plinio Fraccaro, Giuseppe Cardinali e Gaetano De Sanctis: a distanza di tanti anni, l'implicito invito contenuto nelle loro riflessioni – che pongo in epigrafe a questa introduzione non come orpello, ma a guisa di vero e proprio manifesto programmatico – offre ancora, a mio avviso, la migliore guida a chi voglia perseguire un autentico rinnovamento della ricerca storica, in alternativa al sempre più diffuso decostruzionismo che invece di innovare pretende unicamente di svecchiare, e che come risultato ottiene solo quello di invecchiare esso stesso in corso d'opera.

La distribuzione della materia nei capitoli che compongono questo studio rispecchia il modo stesso in cui si è venuta sviluppando la mia analisi, tradendo nel contempo la strettissima relazione – non sempre traducibile in una esposizione pienamente lineare – tra i vari temi su cui essa si struttura: colloco al primo posto le riflessioni sull'aspetto propriamente epigrafico del documento (§ I), all'origine stessa di questa ricerca, cui faccio seguire la nuova proposta di restituzione del testo (§ II) ed il commento giuridico (§ IV) e testuale (§ V) ai *capita* della normativa, inquadrato da un riesame globale della questione agraria in età graccana (§ III) e post-graccana (§ VI). Lo studio è chiuso da una serie di appendici in cui raccolgo tutte le fonti – i testi letterari (app. I), le notizie contenute nei *Libri Coloniatarum* (app. II), i cippi gromatici graccani (app. III) – utili a ricostruire il quadro storico entro cui si colloca il documento, in una silloge criticamente ordinata che non vanta a mia conoscenza reali precedenti e che può considerarsi auspicabilmente completa. Queste appendici erano nate con il solo scopo di facilitare al lettore l'immediato riscontro delle mie affermazioni, alleggerendo nel contempo i rimandi in nota. Esse hanno finito in realtà per comporre, in se stesse, la migliore esposizione possibile delle questioni storiche da me affrontate, e se mi è permesso dare indicazioni d'uso suggerirei ai pochi che vorranno accostarsi seriamente a questo studio di leggerne i contenuti *prima* di affrontare il corpo dell'opera: sempre che non si preferisca continuare a perdersi – per usare ancora una volta le parole del Cardinali – «*tra i labirinti di tanto sillogizzare, sottilizzare e talora sofisticare*»<sup>10</sup>.

Perugia, dicembre 2014

È uso comune chiudere una introduzione con i ringraziamenti dovuti al tale o al talaltro venerato maestro, allo stimato collega, al fidato allievo, al caro amico, giù giù fino alle mogli e ai mariti di turno. Potrei farne tranquillamente a meno, per varie ragioni: tanto più che nel caso specifico questo studio – per quello che può valere – non vede la luce grazie a qualcuno, direi

<sup>10</sup> CARDINALI 1933, p. 530.

piuttosto che la vede nonostante tutto. Voglio tuttavia ricordare almeno quelle persone la cui vicinanza ha rappresentato un fattivo contributo al mio lavoro: Gino Bandelli, lettore attento e franco, soprattutto e sopra tutti amico; Marta Di Ruscio del sistema bibliotecario dell'ateneo maceratese, che mi ha risparmiato infiniti pellegrinaggi per biblioteche; Alessandro Mancinelli, per le discussioni giusromanistiche svoltesi di norma in mezzo alla strada e a volte sotto la pioggia; David Nonnis, perché questo studio nasce anche dal vagheggiato progetto di redigere insieme un *corpus* aggiornato dei cippi graccani; Martina Tognon, per la consueta e fraterna ospitalità; Tommaso Tornielli, per una nota che è in questo libro e per tutte quelle che non ci sono.

Ringrazio infine Rossana Solinas, una fine grecista e latinista che per avventura mi è toccata in sorte come madre, con cui ho avuto il modo e la fortuna di discutere approfonditamente le proposte di integrazione – mie e altrui – al testo della *lex agraria*: la ringrazio per questo, e per tutto il resto.